

Dallo Stato accentrato allo Stato regionale

- Unificazione del Regno e problema delle autonomie: il progetto Minghetti, il rifiuto delle Regioni, la soluzione uniforme per Comuni e Province, il sistema dei prefetti.
- Le Regioni a statuto speciale
- Il dibattito alla Costituente.
- L'art. 5 e il Titolo V della Seconda Parte (in particolare, artt. 117, 118, 119)
- Controlli su legge statale e regionale e su amm. reg. e locali
- L'esperienza: i nuovi limiti alla legislazione regionale, la burocratizzazione delle Regioni, la finanza derivata

Il nuovo Titolo V (l.cost. n. 3 del 2001)

- Art. 114, 1° co. (La Repubblica è costituita”, non più “si riparte”) e collegamento con art. 5
- Art. 117, 1° co.: nuovo quadro dei limiti, eliminazione dell’interesse nazionale
- Nuovo criterio di riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Nuovo riparto della funzione amministrativa
- Principio di sussidiarietà riferito al riparto di funzioni legislative
- Allineamento delle competenze Reg. a statuto speciale e ulteriori forme e condizioni di autonomia
- Nuovi controlli sulle leggi ed eliminazione dei controlli sulle amministrazioni regionali e locali (artt.125 e 130)

Raccordi Stato-Regioni

- Mancata soluzione della Camera delle regioni
- Principio giurisprudenziale di leale collaborazione (fin da sent. 219/1984)
- Commissione parl. per le questioni reg.
- Conferenze permanenti (Stato-Regioni, Stato-città e autonomie locali, Unificata)
- Consigli per le autonomie locali
- Potere sostitutivo del Governo e delle Regioni sugli enti locali ex art. 120
- Potere sostitutivo ex art. 117, 5° comma

Autonomia finanziaria

- Nuovo testo art. 119
- Divieto di fondi a destinazione vincolata (giurisprudenza costituzionale)
- Riferimento al territorio e fondo perequativo
- Risorse aggiuntive e interventi speciali
- Legge-delega sul “federalismo fiscale” n. 42 del 2009

Forma di governo regionale

- Le due alternative: Presidente eletto direttamente o dal Consiglio regionale
- Che vuol dire simul stabunt simul cadent?
- Rapporti fra autonomia statutaria sulla forma di governo e previsioni costituzionali
- Art. 5 l.cost. n. 1 del 1999
- Forma di governo: parlamentare 'iperrazionalizzata'
- Giurisprudenza costituzionale: sent. n. 2 del 2004

Sistema elettorale regionale

- 1) l.n. 43 del 1995: 4/5 dei consiglieri eletti con sistema proporzionale, 1/5 assegnato alla lista più votata a livello regionale, che si aggiunge ai seggi già ottenuti dal raggruppamento di liste provinciali ad esso collegate in modo da raggiungere almeno il 55% dei seggi
- 2) art. 122 nuovo testo (l.cost. n. 1 del 1999)
- 3) l.n. 164 del 2004: a) “individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze”, b) contestualità di elezione fra Pres. Reg. e Cons. Reg.; c) divieto di mandato imperativo.
- 4) leggi regionali di attuazione

Forma di governo comunale e provinciale

- Sistema elettorale proporzionale per i consiglieri
- L'elettore esprime due preferenze, una per la lista l'altra per il sindaco (o pres. Provincia)
- Liste collegate a un candidato alla carica di sindaco o presidente della Provincia, eletto se raggiunge il 50% dei voti+1, altrimenti ballottaggio fra i primi due
- Il 60% dei seggi va alle liste collegate al candidato sindaco vincitore

Modificazioni territoriali

- Art. 132: legge costituzionale
- Art. 133: legge ordinaria
- Disposizioni:
 - a) con procedimenti particolarmente rafforzati per impedire facili mutamenti
 - b) che attribuiscono alla volontà delle popolazioni interessate rilievo determinante

Potere estero delle Regioni e rapporti con UE

- Politica estera allo Stato
- Art. 117 commi 5 e 9
- Delimitazione con legge di attuazione del potere regionale di stipulare accordi con Stati
- Rapporti con UE: fase ascendente
- Rapporti con UE: fase discendente
- Comitato delle Regioni